



COMUNE DI CANALE
Prov. di Cuneo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 in data 11/03/2015*

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – DIFFUSIONE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 3 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 4 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 5 - CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 6 - OBBLIGO DEL SEGRETO
- ART. 7 - ASTENSIONE
- ART. 8 - DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE ED INFORMAZIONI
- ART. 9 - DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI ATTI E DOCUMENTI
- ART. 10 - DIRITTO DI OTTENERE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI
- ART. 11 - CONDIZIONI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 12 - COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI – DEPOSITO E CONSULTAZIONE

CAPO II ADUNANZE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- ART. 13 - LUOGO DI RIUNIONE
- ART. 14 - ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA
- ART. 15 - PRIMA ADUNANZA
- ART. 16 - ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA
- ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 18 - CONVOCAZIONE D'URGENZA
- ART. 19 - ORDINE DEL GIORNO
- ART. 20 - AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 20 BIS - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA MEDIANTE INVIO TELEMATICO
- ART. 21 - PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- ART. 22 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

- ART. 23 - ASSESSORI ESTERNI
- ART. 24 - NUMERO LEGALE
- ART. 25 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE ED APERTE
- ART. 26 - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 27 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 28 – PRESIDENZA
- ART. 29 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 30 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
ART. 31 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
ART. 32 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
ART. 33 - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA
ART. 34 - DURATA DEGLI INTERVENTI
ART. 35 - EMENDAMENTI
ART. 36 - QUESTIONE SOSPENSIVA
ART. 37 - MOZIONE D'ORDINE
ART. 38 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
ART. 39 - RINVIO
ART. 40 - DICHIARAZIONE DI VOTO
ART. 41 - ASTENSIONE VOLONTARIA
ART. 42 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA
ART. 43 - REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI
ART. 44 - NECESSITA' DI NUOVI PARERI
ART. 45 - IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

CAPO IV VOTAZIONI

ART. 46 - DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI
ART. 47 - VOTAZIONE SEPARATA DELLE PROPOSTE
ART. 48 - ORDINE DELLE VOTAZIONI
ART. 49 - MODI DI VOTAZIONE
ART. 50 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO
ART. 51 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
ART. 52 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO
ART. 53 - VOTAZIONE TACITA
ART. 54 - SCRUTATORI
ART. 55 - ESITO DELLA VOTAZIONE

CAPO V ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, MOZIONI ECC.

ART. 56 - ORDINI DEL GIORNO
ART. 57 - INTERROGAZIONI
ART. 58 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI
ART. 59 - UNIFICAZIONE DI INTERROGAZIONI
ART. 60 - MOZIONI
ART. 61 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
ART. 62 - COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI
ART. 63 - RACCOMANDAZIONI
ART. 64 - PRONUNCIAMENTI DEL CONSIGLIO SU QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE
ED ECCEZIONALE
ART. 65 - CONTINUAZIONE DELLE SEDUTE
ART. 66 - CHIUSURA DELLA SEDUTA

CAPO VI
VERBALI E DELIBERAZIONI

- ART. 67 - REDAZIONE E CONTENUTO
- ART. 68 - FIRMA
- ART. 69 - VERBALE DELLE SEDUTE SEGRETE
- ART. 70 - APPROVAZIONE
- ART. 71 - RETTIFICHE – INTEGRAZIONI
- ART. 72 - DEPOSITO

CAPO VII
**GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI, COMMISSIONI SPECIALI, D'INDAGINE,
DI CONTROLLO E DI GARANZIA**

- ART. 73 - GRUPPI CONSILIARI
- ART. 74 - CAPIGRUPPO
- ART. 75 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 76 - COMMISSIONI SPECIALI, DI INDAGINE E DI CONTROLLO
- ART. 77 - COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE
- ART. 78 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

CAPO VIII
SERVIZI, ATTREZZATURE E RISORSE FINANZIARIE

- ART. 79 - FORNITURA DI SERVIZI
- ART. 80 - FORNITURA DI ATTREZZATURE AL CONSIGLIO
- ART. 81 - RISORSE FINANZIARIE
- ART. 82 - ENTRATA IN VIGORE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto comunale.
2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio che la adotta nel rispetto dei principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Comunale.
3. Per le modificazioni del presente Regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 2 DIFFUSIONE

Durante le sedute una copia del presente Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze a disposizione dei Consiglieri.

All'inizio della tornata amministrativa copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri.

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3 CONSIGLIO COMUNALE

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 4
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale ed è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle Leggi statali e regionali e dallo Statuto.

L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 5
CONSIGLIERI COMUNALI

Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma delle leggi vigenti, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo immediatamente alle relative sostituzioni.

E' prevista un'unica votazione per tutti coloro che risultano eleggibili e compatibili, mentre sono necessarie separate votazioni per coloro a carico dei quali venga riscontrata una causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Analoga procedura deve essere seguita quando, per qualsiasi causa, si debba procedere alla surroga di qualche Consigliere.

L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.

Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal presente Regolamento.

I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale

Per la procedura di pronuncia di decadenza dalla carica di Consigliere, si rinvia alle norme legislative

Le indennità, i permessi ed i rimborsi spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

ART. 6 OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I Consiglieri sono tenuti all'osservanza del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Tra questi è inclusa l'ipotesi contemplata dal D.lgs. 30/06/2003 che vieta la divulgazione di determinate informazioni personali.
3. Il segreto va mantenuto anche relativamente agli argomenti trattati in seduta segreta.

ART. 7 ASTENSIONE

Oltre ai casi di astensione di cui al presente Regolamento, i Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

ART. 8 DIRITTO DI OTTENERE NOTIZIE ED INFORMAZIONI

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti o controllati, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

Tali richieste possono essere formulate verbalmente; necessitano di essere formalizzate per iscritto quando il responsabile dell'ufficio non possa esaudire immediatamente la richiesta ovvero intenda verificarne la conformità a quanto stabilito dalla legge. Non può, in ogni caso, essere opposta alla richiesta la natura riservata o sensibile dei dati o delle informazioni di cui si chiede l'acquisizione.

Nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre due giorni liberi lavorativi dalla richiesta, il responsabile dell'ufficio interessato deve provvedere. Qualora la richiesta non possa essere accolta, il responsabile dell'ufficio ne motiva la reiezione in forma scritta.

ART. 9
DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DI ATTI E DOCUMENTI

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti e dei documenti conservati nell'archivio o negli altri uffici del Comune, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti o controllati.

Per i termini e le modalità di esercizio del suddetto diritto, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo, commi 2 e 3.

ART. 10
DIRITTO DI OTTENERE COPIA DI ATTI E DOCUMENTI

Il Consigliere Comunale che per l'esercizio del mandato abbisogni di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali ha diritto di prendere visione, deve richiederle, anche verbalmente alla Segreteria del Comune. Nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 5 giorni liberi lavorativi dalla richiesta, gli uffici devono provvedere.

Le copie rilasciate ai sensi del presente articolo sono esenti da rimborsi spese, da imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Sulle copie dichiarate conformi all'originale dovrà tuttavia essere indicato che trattasi di atti destinati esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere Comunale.

ART. 11
CONDIZIONI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI

Il diritto dei Consiglieri, di cui ai precedenti articoli, è subordinato alla condizione che le notizie e le informazioni, gli atti, i documenti ed i provvedimenti di cui è chiesta visione o copia, siano necessari o connessi all'espletamento del mandato elettivo. Le richieste formulate nell'esercizio del predetto diritto debbono consentire una pur minima identificazione dei supporti documentali che s'intendono consultare o su cui si intendono ricevere informazioni.

Il diritto dei Consiglieri è esercitato, compatibilmente con gli orari d'ufficio e nel rispetto delle relative esigenze organizzative, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto.

ART. 12
COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI – DEPOSITO E CONSULTAZIONE

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse ai Capigruppo .

E' istituita presso la segreteria comunale, per la consultazione da parte dei Consiglieri Comunali, una raccolta contenente:

le deliberazioni adottate dal Consiglio ed i relativi verbali
le deliberazioni adottate dalla Giunta
le determinazioni dei responsabili dei servizi.

CAPO II

ADUNANZE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

ART. 13

LUOGO DI RIUNIONE

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Comunale. Qualora circostanze speciali o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore rendano necessaria l'adunanza in altra sede, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione. Di ciò è data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

ART. 14

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA

Nei giorni delle adunanze del Consiglio vengono esposte la bandiera nazionale, nonché la bandiera regionale del Piemonte - detta drapò - e la bandiera dell'Unione Europea. Le tre bandiere, che nei giorni di Consiglio, come nelle altre occasioni di esposizione della bandiera nazionale, vengono esposte all'esterno del palazzo comunale, trovano in ogni altro periodo la loro collocazione permanente all'interno della sala consigliare.

ART. 15

PRIMA ADUNANZA

La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Essa è presieduta dal Sindaco neo eletto.

ART. 16

ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA

Nella prima adunanza il Consiglio procede preliminarmente alla convalida dei Consiglieri eletti e alle eventuali surrogazioni.

Successivamente il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana; quindi comunica al Consiglio la composizione della Giunta.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è convocato mediante avvisi scritti dal Sindaco o, in mancanza, assenza o impedimento di questo, dal Vice Sindaco .

2. La data, l'ora e la sede dell'adunanza sono fissate da chi la convoca.
3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:
per l'approvazione dei bilanci annuale e pluriennale
per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente.
Si riunisce in sessione straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la convocazione sia richiesta dal Sindaco o da almeno 1/5 dei consiglieri in carica.
4. In tale ultimo caso il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dalla protocollazione della richiesta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nell'istanza stessa, sempre che siano di competenza del Consiglio.
5. La richiesta di cui al punto 3), oltre alla indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, deve contenere le eventuali proposte di deliberazione al riguardo. Le stesse devono essere inviate al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge.
6. Il Consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
7. Qualsiasi proposta di deliberazione può in ogni momento essere ritirata da coloro che ne hanno promosso l'iscrizione all'ordine del giorno.

ART. 18

CONVOCAZIONE D'URGENZA

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dalla esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione potrebbe recare pregiudizio al Comune o alla cittadinanza.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta, con avviso ai Consiglieri assenti.

ART. 19
ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri di conoscere esattamente l'oggetto degli argomenti, desunti anche dalle richieste di cui all'art. 17, 5° comma, che verranno trattati.
3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta pubblica ed in seduta segreta.
5. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
6. Il Consiglio non può discutere o deliberare su proposte, questioni o argomenti che non siano posti all'ordine del giorno o non abbiano stretta attinenza con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 20
AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere notificato a ciascun consigliere al domicilio eletto tramite il Messo Comunale.

Ai fini di cui sopra e per ogni altra comunicazione, ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Canale entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione. Nelle more, l'avviso di convocazione è notificato o recapitato a mezzo posta raccomandata alla residenza anagrafica.

La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione, e contenere l'elenco degli oggetti da trattare.

L'avviso deve essere notificato :

Per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;

Per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della riunione;

Per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione;

Per le sedute di seconda convocazione, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

I predetti termini devono essere liberi; i giorni festivi non si computano nei termini.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso di convocazione va comunicato agli Assessori esterni ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 20 BIS

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA MEDIANTE INVIO TELEMATICO

L'avviso di convocazione del consiglio, di cui al precedente articolo, con l'ordine del giorno, su richiesta di ogni singolo Consigliere può essere consegnato al suo domicilio in forma elettronica, mediante invio telematico, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, utilizzando la posta elettronica certificata come mezzo di trasmissione.

A tal fine, i Consiglieri comunali devono comunicare all'ufficio di segreteria del Comune un proprio domicilio elettronico al quale far pervenire gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Nel caso di cui al comma 2 precedente, la consegna si intende effettuata nella data indicata dalla marca temporale impressa dal sistema di protocollo digitale al messaggio di posta elettronica trasmesso al ricevente e sostituisce con piena efficacia la modalità di consegna prevista al precedente articolo 20.

L'Amministrazione comunale attraverso il proprio personale garantisce la formazione e l'addestramento necessario ai Consiglieri comunali per la migliore utilizzazione dei servizi on line offerti ai sensi del presente articolo.

ART. 21

PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Esso sarà comunicato alla stampa cittadina.

ART. 22

DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri, e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati per la consultazione presso gli uffici comunali nel giorno successivo alla notifica dell'avviso di convocazione di cui al precedente art. 20, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

Per gli oggetti di maggiore rilievo la Giunta provvederà a trasmettere ai Consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, o comunque prima della riunione lo schema della proposta di delibera. Il mancato invio di quanto sopra non inficia la validità della riunione.

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 23 ASSESSORI ESTERNI

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e alla discussione, ma non hanno diritto di voto nè concorrono a determinare il numero legale.

ART. 24 NUMERO LEGALE

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di otto Consiglieri, salvo che la legge preveda una maggioranza speciale.

Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sei Consiglieri.

Non concorrono a determinare la validità della adunanza i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, intendendosi per astensione la non partecipazione alla discussione e alla votazione dell'argomento, nonchè i Consiglieri che lasciano l'aula prima della votazione.

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale, che ne annota le risultanze a verbale.

Accertata, con l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Sindaco dichiara aperta la seduta e questa si presume ininterrotta.

Il Sindaco nel corso della seduta non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, il Sindaco deve disporre la sospensione temporanea della riunione per la durata massima di trenta minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il nome di Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

I Consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perchè venga annotata la presenza o l'assenza.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE ED APERTE

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori esterni, il Segretario.
4. La seduta segreta, ove non risulti necessaria, non comporta comunque l'invalidità delle delibere assunte.
5. In presenza di rilevanti motivi di interesse della comunità, il Sindaco può convocare un'adunanza "aperta" del Consiglio. Tale riunione riveste carattere straordinario ed alla stessa, con i consiglieri ed assessori comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali etc. interessate al tema in discussione. In tali adunanze il Sindaco consente anche l'intervento dei

rappresentanti come sopra invitati, i quali portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, sostegno ed illustrano al Consiglio gli orientamenti degli Enti e delle parti rappresentate. Nel corso di dette adunanze non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 26. **SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE**

L'adunanza del Consiglio si tiene nel giorno e nell'ora fissata dal Sindaco nell'avviso di convocazione.

Raggiunto il prescritto numero legale, il Sindaco annuncia al Consiglio che la seduta è valida ad ogni effetto.

In caso contrario, il Sindaco, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, dichiara deserta l'adunanza.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento e di quelli assenti giustificati.

ART. 27 **SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE**

E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. In seconda convocazione sono trattati tutti gli oggetti all'ordine del giorno previsti per la prima convocazione.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nell'art. 20. Quando, però, l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno e l'ora della eventuale seduta di seconda convocazione (da tenersi comunque in altro giorno), non occorre rinnovare l'avviso, salvo che per i Consiglieri assenti in seduta di prima convocazione che sono avvertiti mediante fax o telegramma.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, questa viene dichiarata deserta con le modalità previste per la seduta di prima convocazione.

In seduta di seconda convocazione il Consiglio non può deliberare su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, a meno che non ne sia dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'art. 20, 8° comma del presente regolamento e non intervengano alla seduta almeno 8 Consiglieri. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati dopo quelli di seconda convocazione e, per essi, la seduta riveste natura di prima convocazione.

Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivi diversi dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza mantiene natura di prima convocazione.

ART. 28 PRESIDENZA

Il Consiglio è presieduto dal Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

Dopo che il Sindaco, avendo dichiarato lo scioglimento della seduta, si è allontanato dall'aula, il Consiglio non può, anche se in numero legale, continuare a deliberare sotto la presidenza di altro consigliere o assessore chiamato a sostituire il Sindaco.

ART. 29 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Nell'esercizio delle sue funzioni egli si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri. Egli è tenuto, attraverso la conferenza dei capi-gruppo di cui al successivo art. 75, ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Sindaco dirige e modera la discussione sugli argomenti iscritti nell'ordine del giorno secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione nel medesimo giorno o in una successiva seduta. La sospensione deve esser motivata e deliberata dal Consiglio.
4. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi, delle disposizioni statutarie e regolamentari e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta per motivi di ordine pubblico.
5. Il Sindaco può invitare funzionari, consulenti, professionisti, esperti per fornire illustrazioni e chiarimenti sugli argomenti da trattare.

ART. 30
SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Alla seduta del Consiglio partecipa il Segretario del Comune con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione; nel caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Segretario deve allontanarsi dalla sala dell'adunanza quando sia in discussione un oggetto riguardante interessi propri o di suoi parenti od affini sino al quarto grado o del suo coniuge.

Nell'eventualità di cui al comma precedente le funzioni di Segretario sono svolte da un Consigliere designato dal Consiglio.

ART. 31
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco rivolti al Sindaco.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. I Consiglieri che hanno chiesto la parola devono espletare il loro intervento nei termini di cui all'art. 34.
5. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Sindaco, per richiamo al regolamento o all'ordine del giorno.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere e, se lo stesso persiste nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Il Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in una seduta successiva.
8. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare unicamente opinioni o comportamenti politico - amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi

riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del rispetto civile.

9. Per nessun motivo il Sindaco può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti o lede i principi sopra affermati, il Sindaco lo richiama; se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Sindaco gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista ulteriormente nel suo atteggiamento, il Sindaco può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

ART. 32 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico, nonché i rappresentanti della stampa e degli altri organi di informazione assistono alle sedute nella parte della sala consiliare ad essi riservata.

Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. E' consentita, previa autorizzazione del Sindaco, la ripresa totale o parziale delle adunanze da parte degli organi di informazione a mezzo di videocamere o mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca per fatti o episodi di rilevante attualità. E' in facoltà del Presidente disporre l'allontanamento dall'aula dei soggetti inadempienti, anche avvalendosi della forza pubblica.

Durante la seduta nessuna persona estranea può avere accesso nella parte della sala riservata ai Consiglieri, salvo il Segretario e gli altri dipendenti in servizio.

Nelle sedute pubbliche il Sindaco, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine. Se, nonostante l'adozione dei predetti provvedimenti, l'ordine non si sia ristabilito, il Sindaco potrà disporre l'espulsione totale del pubblico dalla sala.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Sindaco, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Sindaco può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 33 SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1. Concluse le formalità preliminari, il Sindaco può fare al Consiglio eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

2. In inizio di seduta ogni Consigliere può richiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.
3. Al termine della seduta il Sindaco o un Assessore risponde alle interrogazioni precedentemente presentate.
4. La trattazione degli oggetti viene fatta dal Consiglio secondo la loro iscrizione nell'ordine del giorno comunicato a ciascun Consigliere a termine di legge.
5. L'ordine nella discussione degli oggetti, salva la precedenza delle proposte del Prefetto, può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di uno o più Consiglieri; in quest'ultimo caso il Consiglio delibera l'inversione con voto per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, dopo l'eventuale intervento di non più di due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario.
6. Per ogni punto all'ordine del giorno il Sindaco o un Assessore o un Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. La relazione di cui all'art. 22 c. 4° può tenere il posto della illustrazione orale della proposta.
7. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire, nell'ordine.
8. La trattazione degli argomenti più importanti può, su proposta del Sindaco o di uno o più Consiglieri, essere divisa in due parti: trattazione generale e trattazione dei singoli punti della proposta. Agli effetti della durata degli interventi, ciascuna parte è considerata autonomamente.

ART. 34 DURATA DEGLI INTERVENTI

Su ogni proposta, o nei suoi emendamenti, così come su qualsiasi oggetto (comunicazioni, mozioni, ordini del giorno) su cui venga effettuata una discussione a sensi del presente regolamento e salvo che siano disposti altri limiti di tempo, lo stesso Consigliere non può intervenire più di due volte, la prima per non oltre 15 minuti, la seconda per non oltre 10 minuti.

Tuttavia, oltre a quanto previsto al precedente comma, nella discussione generale riguardante il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i piani urbanistici e in genere tutte le deliberazioni di notevole importanza, un Consigliere per ciascun Gruppo, designato dal Capo gruppo, avrà diritto di parlare una volta senza limiti di tempo; la notevole importanza di date deliberazioni viene dichiarata dal Sindaco prima dell'inizio della trattazione, ovvero può essere stabilita dal Consiglio con voto palese, senza discussione, su richiesta di un Consigliere.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Sindaco, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, chiedendo che gli venga accordato il tempo necessario per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

Il Sindaco e i membri della Giunta, nonché l'eventuale Consigliere incaricato di illustrare la proposta iscritta su richiesta di un quinto dei Consiglieri, hanno sempre facoltà di intervenire al fine di chiarire la proposta e fornire tutte le indicazioni necessarie per un completo esame della stessa.

Il discorso deve cadere unicamente sulla proposta in discussione, senza divagare ad argomenti estranei.

Al Consigliere che, richiamato, non ottemperi immediatamente all'invito, il Sindaco può togliere la parola; il Consigliere ha la facoltà di appellarsi al Consiglio, che decide immediatamente e senza discussione, con voto per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

ART. 35 EMENDAMENTI

1. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.
2. Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.
3. Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.
4. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti, con effetti fortemente modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione, devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio. A cura del Segretario saranno corredati dei pareri di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.
5. Sono fatte salve disposizioni diverse contenute in altri regolamenti comunali.

ART. 36 QUESTIONE SOSPENSIVA

Chiamasi questione sospensiva la proposta motivata di uno o più Consiglieri di rinviare ad altra seduta la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato.

La questione può essere posta durante la discussione e comunque prima dell'inizio della votazione; su di essa hanno la parola, per un massimo di cinque minuti, uno dei proponenti

ed un eventuale Consigliere contrario; il Consiglio decide per alzata di mano, eventualmente anche in ordine alla data della nuova seduta.

ART. 37
MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che, nel modo di discutere o votare una proposta, siano osservate determinate disposizioni legislative, statutarie o regolamentari oppure una certa procedura piuttosto che un'altra.
2. Il Sindaco, ove ritenga che il richiamo sia giustificato, provvede di conseguenza.
3. In caso contrario il proponente può appellarsi al Consiglio, il quale decide a maggioranza.

ART. 38
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Sindaco, dopo che sull'argomento sono intervenuti tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute la replica del relatore dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente sono ammesse le dichiarazioni di voto, a norma del successivo art. 40.

ART. 39
RINVIO

Qualsiasi proposta può, in ogni momento, essere ritirata per decisione di coloro che ne hanno promosso l'iscrizione all'ordine del giorno, anche con la riserva di ripresentarla in una prossima seduta.

Analogha richiesta può essere avanzata dal Sindaco oppure da almeno quattro Consiglieri, la decisione è riservata al Consiglio che delibera a maggioranza dei votanti.

ART. 40
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione, un rappresentante per ogni Gruppo consigliere può ancora avere la parola per dichiarare e motivare il voto; possono avere altresì la parola i Consiglieri che dichiarino di votare in modo differente dal proprio gruppo.
2. Le dichiarazioni di voto di cui al comma precedente non possono superare la durata di cinque minuti.

3. Ogni Consigliere, al fine di scindere la propria responsabilità da quella degli altri, può, comunque, sempre chiedere che sia fatto constare a verbale il voto espresso ed una succinta motivazione dello stesso.

ART. 41 **ASTENSIONE VOLONTARIA**

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi volontariamente dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

ART. 42 **ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

1. Per astensione obbligatoria si intende la non partecipazione alla discussione e alla votazione dell'argomento.
2. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o del proprio coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze sin dall'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.
3. Ricorrendo i medesimi presupposti, gli assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed allontanarsi dalla sala delle adunanze sin dall'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del suo coniuge o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione, inoltre, non sussiste in tutti quei casi in cui il conflitto di interessi è direttamente escluso dalla legge o ritenuto insussistente, per essere l'amministratore portatore non di un interesse privato, ma del pubblico interesse a ricoprire una carica pubblica; conseguentemente, i consiglieri possono partecipare alla discussione ed al voto delle deliberazioni riguardanti la loro legittimazione a ricoprire l'incarico.

ART. 43 **REVOCA O MODIFICA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni debbono indicare espressamente i motivi della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Nei casi in cui la revoca o la modifica di precedenti deliberazioni esecutive comportino danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 44

NECESSITA' DI NUOVI PARERI

1. Qualora durante la seduta si modifichino le indicazioni contenute nella proposta e se ne producano di nuove per le quali sia necessaria l'acquisizione di nuovi pareri, il Sindaco sospende la seduta per il tempo occorrente al segretario per esaminare il nuovo testo della proposta e per esprimere il relativo parere.

ART. 45

IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole espresso con la maggioranza assoluta dei votanti così come disciplinato dal successivo articolo 53

CAPO IV

VOTAZIONI

ART. 46

DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del Regolamento, relative alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 47

VOTAZIONE SEPARATA DELLE PROPOSTE

Anche se per opportunità o per connessione d'argomento la discussione su due o più proposte può avvenire congiuntamente, la votazione sulle stesse dovrà sempre essere distinta e separata.

ART. 48

ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Prima della votazione il Sindaco, quando ne sia il caso, riassume e formula la proposta oggetto del voto; quando vi siano più proposte, determina la priorità, dando la precedenza secondo l'ordine seguente:

- 1- SOSPENSIVA
- 2- SOTTOEMENDAMENTI
- 3- EMENDAMENTI
- 4- PROPOSTA PRINCIPALE, eventualmente emendata.

ART. 49

MODI DI VOTAZIONE

L'espressione del voto da parte dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese ossia per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per appello nominale è disposta dal Sindaco di sua iniziativa e ogni qualvolta lo richiedano almeno tre Consiglieri.

Le votazioni a scrutinio segreto sono effettuate solo quando siano prescritte espressamente dalla legge e da norme regolamentari, nonché nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, attraverso il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

ART. 50

VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. Nel voto per alzata di mano si computano separatamente i Consiglieri che approvano, quelli che respingono la proposta e quelli che si astengono e annotato a verbale il nome dei Consiglieri contrari e di quelli astenuti ed è annotato a verbale il nome dei Consiglieri contrari e di quelli astenuti.
2. Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.
3. Se, dopo una eventuale controprova, permangono dubbi sull'esito della votazione, si procede per appello nominale.

ART. 51

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nella votazione per appello nominale, dopo gli eventuali chiarimenti del Sindaco circa l'espressione del voto, il Segretario Generale procede all'appello dei Consiglieri, al quale essi rispondono votando ad alta voce.
2. L'approvazione della proposta si esprime mediante la parola "si", il rigetto della stessa mediante la parola "no", l'astensione mediante la parola "astenuto".
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 52

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione per scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di scheda. Le schede che vengono distribuite debbono essere in bianco, tutte dello stesso colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.
2. Il Sindaco precisa le modalità di voto; nel caso che trattasi di approvazione di una proposta, il voto si esprime con le parole "si" o "no"; nel caso di nomine o designazioni, si scrive sulla scheda il cognome o i cognomi dei prescelti nel numero indicato nella proposta di deliberazione, salvo che sia necessario, per il riconoscimento, riportare anche il nome o, in caso, la data di nascita o altra specificazione che renda la persona votata chiaramente individuabile. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano come non scritti iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Se la norma in base a cui si procede all'elezione stabilisce che deve essere assicurata la presenza o la rappresentanza della minoranza consiliare, ogni singolo Consigliere potrà indicare nella scheda un solo nominativo.
4. Nella votazione a scrutinio segreto la scheda è depositata nell'urna dai Consiglieri secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.
5. La votazione segreta, ove non necessaria, non comporta comunque invalidità della delibera assunta.
6. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni che pronunciano la decadenza da una carica pubblica.

ART. 53

VOTAZIONE TACITA

E' ammessa la votazione tacita nell'approvazione dei singoli articoli di un regolamento o di provvedimenti che constino di parecchi articoli, capitoli o parti.

I singoli punti si intendono approvati all'unanimità, salvo che su uno o più di essi anche un solo Consigliere richieda la normale votazione, che in tal caso dovrà senz'altro essere effettuata e verbalizzata.

La votazione normale dovrà aver luogo separatamente anche su quegli articoli o punti per i quali siano proposti emendamenti

Dopo la votazione tacita dei singoli articoli o punti, il provvedimento dovrà essere posto in votazione nel suo complesso, eventualmente nel testo emendato.

ART. 54 SCRUTATORI

1. Le votazioni a scrutinio segreto sono fatte con l'assistenza di tre scrutatori designati dal Sindaco, da scegliersi fra i Consiglieri. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

ART. 55 ESITO DELLA VOTAZIONE

Salvo che la legge, lo Statuto o norme regolamentari richiedano una maggioranza qualificata, nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a- coloro che si astengono dalla votazione
- b- coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Anche nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle non si computano nel numero dei votanti.

Salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento non dispongano diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

In caso di accertate irregolarità, il Sindaco annulla la votazione e dispone per la sua immediata rinnovazione.

Terminata la votazione, il Sindaco proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

In caso di contestazione il Sindaco può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa sono distrutte. Le schede contestate o annullate, vidimate dal Sindaco, dal Segretario e da almeno uno scrutatore, devono essere conservate.

CAPO V

ORDINI DEL GIORNO, INTERROGAZIONI, MOZIONI ECC.

ART. 56.

ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.
2. Le proposte di ordine del giorno, sottoscritte da almeno quattro consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla loro presentazione al Protocollo generale.
3. Può essere consentita la presentazione di proposte non oltre l'inizio del Consiglio Comunale, su assenso del Sindaco e di tutti i capigruppo presenti. In tal caso la proposta verrà trattata nella seduta del Consiglio, pur non essendo stata iscritta all'ordine del giorno.
4. Il Consiglio comunale può decidere, su proposta del Sindaco, che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente.
5. All'esame delle proposte di ordine del giorno e dei relativi emendamenti e subemendamenti si applicano le procedure relative alle proposte di deliberazione, in quanto compatibili.

ART. 57

INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta e sottoscritta, rivolta al Sindaco, per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco

stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati o perché non le abbiano prese.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro il quinto giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio.

Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono alle interrogazioni nella prima seduta del Consiglio Comunale. Per determinate interrogazioni di natura complessa tale termine può essere procrastinato anche ad un successivo Consiglio ma, comunque, entro 30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo generale. E' facoltà del Consigliere interrogante derogare da questo termine o accettare risposta scritta.

ART. 58

SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il testo delle interrogazioni viene letto al Consiglio dal Segretario. Alla risposta del Sindaco o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di dieci minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare con almeno due altri Consiglieri una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve esser data entro 30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo generale e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

Se l'interrogazione è presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

L'interrogazione si intende decaduta se nessuno degli interroganti è presente alla seduta di Consiglio in cui viene fornita la risposta.

ART. 59
UNIFICAZIONE DI INTERROGAZIONI

1. Il Sindaco può disporre che ad interrogazioni di eguale oggetto venga data un'unica risposta.

ART. 60
MOZIONI

La mozione è una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta del Sindaco o della Giunta in ordine ad un particolare affare, che può essere stato o meno oggetto di precedente interrogazione.

La mozione deve essere presentata al Sindaco, con la firma di almeno tre Consiglieri, e viene iscritta nell'Ordine del giorno della prima seduta, esclusa quella per cui fossero già emessi gli avvisi di convocazione.

Dopo l'illustrazione da parte di uno dei proponenti, per non oltre quindici minuti, la mozione è posta in discussione e successivamente in votazione.

Nel caso che sia approvata, la mozione impegna il Sindaco e la Giunta a tener conto di quanto ne forma oggetto nel suo comportamento futuro; il Sindaco e la Giunta possono tuttavia, nell'ambito della loro responsabilità e competenza, non seguire le direttive fissate nella mozione, dando spiegazione di tale comportamento in una successiva seduta del Consiglio.

ART. 61
COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco o un Assessore a nome della Giunta possono fare in qualunque momento comunicazioni al Consiglio, anche su argomenti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni è ammessa la discussione, ma non potrà giungersi a formali deliberazioni.
3. Il Consiglio potrà, tuttavia, esprimere il suo avviso sull'argomento introdotto, oppure formulare indirizzi per il successivo comportamento dell'Amministrazione, mediante l'approvazione di una mozione di cui al precedente articolo 60.
4. Qualsiasi Consigliere, in qualunque momento, può chiedere la parola per comunicazioni di grave importanza.

ART. 62
COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI

Prima della trattazione degli oggetti all'Ordine del giorno, il Sindaco, o un Consigliere che ne abbia avuto dallo stesso facoltà, può prendere la parola per la celebrazione di eventi nazionali o cittadini o per la commemorazione di persone o date di particolare rilievo. Un Consigliere per ciascun gruppo consiliare può intervenire per associarsi.

ART. 63 RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione è un invito che i Consiglieri possono fare all'Amministrazione al fine di richiedere il sollecito disimpegno di talune pratiche o l'adozione di taluni provvedimenti.
2. La raccomandazione è fatta a voce, a seduta stante, ma può essere fatta anche con lettera diretta al Sindaco.

ART. 64 PRONUNCIAMENTI DEL CONSIGLIO SU QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE ED ECCEZIONALE

Il Consiglio, di norma, non può essere chiamato a pronunciarsi su questioni che esorbitino dalla competenza comunale.

Quale organo rappresentante la comunità dei cittadini esso può tuttavia, in casi eccezionali, esprimere giudizi o formulare appelli in relazione ad eventi o avvenimenti di carattere nazionale o internazionale, i quali per la loro importanza o per il loro carattere turbino la coscienza civica o tocchino direttamente o indirettamente gli interessi dei cittadini.

3. La proposta di pronunciamento, sotto forma di ordine del giorno si cui al precedente articolo 56 o di altro documento, dovrà essere presentata al Sindaco, con la firma di almeno tre Consiglieri, in tempo utile perchè possa essere convocata e sentita, prima della seduta del Consiglio, la Conferenza dei Capi Gruppo.

La proposta sarà ammessa e quindi portata all'esame del Consiglio (anche se non iscritta all'ordine del giorno della seduta), soltanto se avrà il voto unanime di tutti i Capi Gruppo presenti nella Conferenza.

Quando si tratti di eventi verificatisi nell'immediatezza della seduta consiliare, la proposta può essere presentata al Sindaco anche soltanto prima dell'inizio della seduta; a sua discrezione il Sindaco valuta l'urgenza e decide se l'oggetto deve essere esaminato nella seduta stessa, salva sempre la necessità di sentire la Conferenza dei Capi Gruppo al fine di quanto previsto dal precedente comma.

Sulle proposte di cui al presente articolo può prendere la parola, oltre al Sindaco o ad un rappresentante della Giunta, un solo Consigliere per ogni Gruppo Consiliare e per non più di dieci minuti.

Il pronunciamento approvato dal Consiglio viene dal Sindaco comunicato agli Enti ed Organismi interessati e alla stampa.

ART. 65 **CONTINUAZIONE DELLE SEDUTE**

Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all'Ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno e ora decisi seduta stante; non è necessario altro avviso di convocazione, salvo che ai Consiglieri assenti.

Le sedute successive si considerano, come la prima.

ART. 66 **CHIUSURA DELLA SEDUTA**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno con le conseguenti votazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.

CAPO VI **VERBALI E DELIBERAZIONI**

ART. 67 **REDAZIONE E CONTENUTO**

1. Nei verbali devono essere indicati :
l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
le modalità osservate per la convocazione;
il nominativo di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di Segretario;
i Consiglieri presenti e quelli assenti e quali, tra questi ultimi, abbiano giustificato l'assenza;
i nominativi degli Assessori esterni presenti;
l'oggetto delle singole proposte di deliberazione ed il relatore delle stesse;
il testo di ogni proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta;

il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione nominativa dei Consiglieri astenuti e di quelli contrari;
i voti resi pro o contro la proposta;
il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
il nome dei Consiglieri scrutatori.

2. Il Segretario Comunale assicura, a mezzo di personale comunale, la redazione dei verbali, con il contenuto di cui al 1° c.
3. Salvo che si tratti di seduta segreta, le discussioni e gli interventi di ciascuna adunanza sono registrati con mezzi audiomagnetici o similari; i relativi nastri e trascrizioni sono conservati presso la Segreteria comunale e di essi è possibile il rilascio di duplicati secondo le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
4. I verbali delle sedute, derivanti dalla trascrizione dei nastri di cui al precedente capoverso sono redatti in un momento successivo alla stesura della delibera del Consiglio Comunale e successivamente poi allegati all'originale della stessa, depositata in Segreteria.
5. Sono comunque indicati nella delibera i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione riportata nel verbale.
6. Non sono riportati nel verbale dichiarazioni e frasi offensive nei confronti di persone e di organismi.

ART. 68 FIRMA

I verbali e le deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

In caso di impedimento o di rifiuto del Sindaco, il verbale verrà firmato dal Vice Sindaco o da altro Consigliere Comunale presente alla seduta in ordine di anzianità.

ART. 69 VERBALE DELLE SEDUTE SEGRETE

1. La parte del verbale riflettente la seduta segreta sarà stesa in modo da conservare menzione, nella forma più concisa, di quanto venne discusso o deliberato, senza scendere a particolari che possano recare pregiudizio a quelle ragioni o motivi per cui la seduta non è stata pubblica. Di tali deliberazioni sarà data pubblicazione all'albo pretorio della sola parte dispositiva.
2. Nel verbale della seduta segreta gli intervenuti alla discussione non sono indicati nominativamente, salvo diversa richiesta degli intervenuti.

ART. 70 APPROVAZIONE

1. Le deliberazioni e i verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni, ai sensi del successivo articolo, entro il termine di trenta giorni, rispettivamente dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio o dal loro inserimento quali allegati all'originale della delibera, così come previsto dal precedente articolo 67.

ART. 71 RETTIFICHE – INTEGRAZIONI

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale o nella deliberazione. Nelle rettifiche e integrazioni è vietata qualsiasi amplificazione o distorsione dell'avvenuta discussione dell'affare.

Il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale o alla deliberazione cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Generale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 72. DEPOSITO

1. Gli originali delle deliberazioni e dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati e conservati nell'archivio generale a cura del Segretario.

CAPO VII GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI, COMMISSIONI SPECIALI, D'INDAGINE, DI CONTROLLO E DI GARANZIA

ART. 73 GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola e qualunque sia il loro numero, un gruppo consiliare; così pure i candidati sindaci non eletti.

La scissione di un gruppo dà luogo alla costituzione di gruppi diversi solo se ciascuno di questi risulta costituito da almeno due consiglieri, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

Il Consigliere che intenda aderire a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve allegare alla comunicazione scritta al Segretario comunale la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Il Consigliere che, staccandosi dal gruppo in cui è stato eletto, non aderisce ad altri gruppi, costituisce formalmente il gruppo misto.

Qualora successivamente altri consiglieri si stacchino dai rispettivi gruppi in cui sono stati eletti, confluiranno insindacabilmente nel gruppo misto, salva la facoltà di costituire nuovi gruppi autonomi di almeno due componenti.

Le decisioni assunte ai sensi dei precedenti commi 2, 4 e 5 devono essere comunicate per iscritto al Segretario Generale.

ART. 74 CAPIGRUPPO

1. I singoli gruppi consiliari devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale, entro il quinto giorno dalla proclamazione degli eletti, il nome del proprio Capigruppo. In mancanza, sarà considerato tale, fino alla regolare designazione, il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
2. Ai Capigruppo consiliari, compreso quello dell'eventuale gruppo misto, deve essere effettuata da parte del Segretario la trasmissione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

ART. 75 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Capigruppo costituiscono un organismo permanente, presieduto dal Sindaco, denominato "Conferenza dei Capigruppo".
2. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Sindaco nel garantire il buon funzionamento del Consiglio,
3. Essa, in particolare, è competente :
 - in materia di interpretazione del presente regolamento;
 - in materia di organizzazione dei lavori e dello svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale;
 - in particolari argomenti eventualmente ad essa attribuiti dal Consiglio comunale.
4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco prima delle sedute del Consiglio comunale e tutte le volte che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta i Capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il Capogruppo impedito può delegare un altro Consigliere del suo gruppo a rappresentarlo nella Conferenza dei Capigruppo.
6. Per l'attività della Conferenza dei Capigruppo non sono previsti adempimenti e procedure formali se non il rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.

ART. 76

COMMISSIONI SPECIALI, DI INDAGINE E DI CONTROLLO

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali, di indagine e di controllo incaricate di eseguire indagini conoscitive ed, in generale, di esaminare e di studiare, per riferirne al Consiglio, argomenti di particolare interesse per l'Amministrazione comunale. In dette commissioni è garantita la partecipazione di tutti i gruppi ed esse assumono le proprie determinazioni mediante voto plurimo rappresentativo del numero di Consiglieri di ciascun gruppo presente in Consiglio.
2. L'istituzione e la composizione di dette Commissioni vengono deliberati dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

ART. 77

COMMISSIONI COMUNALI CONSULTIVE

Il Consiglio, su argomenti di particolare interesse collettivo, può istituire, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni comunali consultive con il compito di istruire, proporre ed analizzare argomenti assegnati alla loro competenza.

A comporre le suddette Commissioni saranno chiamati cittadini aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, designati in numero di uno per ciascun gruppo consiliare.

Nella delibera di istituzione il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di composizione e di espressione del voto, le competenze ed i poteri, i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, ed ogni altra modalità di funzionamento..

Compiuto lo studio, la Commissione provvede a redigere una relazione conclusiva.

La presentazione al Sindaco della relazione conclusiva determina lo scioglimento automatico della Commissione.

Il Consiglio Comunale, presa visione della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza; in caso contrario, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che si dovranno adottare ed il relativo termine finale.

ART. 78
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. Le Commissioni previste ai precedenti articoli hanno diritto di ottenere dai titolari degli uffici informazioni, notizie, dati e quant'altro necessario, senza vincolo di segreto d'ufficio.

CAPO VIII
SERVIZI, ATTREZZATURE E RISORSE FINANZIARIE

ART. 79
FORNITURA DI SERVIZI

Per poter svolgere nel modo più appropriato le loro funzioni, sono messi a disposizione dei consiglieri:

- Tutti i servizi utilmente gestiti a livello centrale (es. telefono, luce, riscaldamento, ecc.), con addebito *pro quota* al capitolo di bilancio relativo al Consiglio

Altri servizi, diversi dai precedenti, gestiti direttamente dal Consiglio (abbonamenti, acquisti di pubblicazioni, partecipazioni a convegni, ecc.)

Il Segretario Comunale, anche avvalendosi di personale del Dipartimento di Segreteria ovvero di altri dipendenti comunali, assicura l'espletamento delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Consiglio e delle sue articolazioni interne. Essi, nello svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Sindaco.

ART. 80.
FORNITURA DI ATTREZZATURE AL CONSIGLIO

1. Al Consiglio vengono assegnati locali idonei, attrezzature e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
2. Qualora i locali siano assegnati in via esclusiva al Consiglio, i beni mobili ivi contenuti sono ricevuti in carico, con apposito verbale, dal Sindaco che ne diviene consegnatario responsabile.

ART. 81
RISORSE FINANZIARIE

Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento, nei limiti annualmente fissati dal bilancio di previsione.

Il Consiglio Comunale utilizza tali risorse per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività sua propria, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

Sulla base delle indicazioni del Sindaco, gli atti autorizzativi delle predette spese sono assunti dal Segretario cui è affidata la gestione dei competenti capitoli di spesa.

Ove siano necessarie deliberazione della Giunta Comunale, esse sono proposte sulla base di apposita richiesta del Sindaco.

Il rendiconto annuale delle spese così sostenute confluisce nel conto consuntivo.

ART. 82

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, sarà ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della predetta ripubblicazione.

